

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **280/1990** (ECLI:IT:COST:1990:280)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **03/05/1990**; Decisione del **23/05/1990**

Deposito del **31/05/1990**; Pubblicazione in G. U. **06/06/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15616 15620**

Atti decisi:

N. 280

ORDINANZA 23-31 MAGGIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1989 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra Pacillo Vito ed altra e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui alcuni minori, ciechi assoluti bilaterali, avevano richiesto al Ministero dell'interno l'erogazione della pensione di inabilità in aggiunta all'indennità di accompagnamento - il Pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 25 novembre 1989, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, nella parte in cui non prevede la possibilità di corresponsione dell'indennità in argomento in aggiunta alla pensione in favore dei ciechi assoluti d'età inferiore agli anni diciotto;

che, a parere del giudice a quo, si determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri invalidi civili minorenni totalmente inabili per altre cause ai quali sarebbe assicurato il contemporaneo godimento di entrambi i trattamenti;

che il Pretore rimettente osserva infine come l'assicurare le condizioni assistenziali compatibili con la dignità della persona umana rientri tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione e tra i compiti di assistenza posti allo Stato dall'art. 38, primo comma, onde la denunziata normativa vulnererebbe anche tali precetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta una disparità di trattamento tra le diverse categorie d'invalidi civili, in quanto la vigente normativa esclude l'erogazione della pensione d'inabilità in favore dei minori, a prescindere dalla natura della menomazione o della malattia invalidante, come reso esplicito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;

che, anzi, a particolare beneficio dei ciechi è prevista l'indennità non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del 1988 (ed è altresì esclusa la perdita della pensione allorché essi svolgano attività lavorativa);

che, infine, la diversa funzione delle provvidenze, se giustifica il cumulo allorché ne ricorrano i presupposti (cfr. sentenza n. 346 del 1989) non consente di eliminare dal novero di questi ultimi il compimento della maggiore età per quanto riguarda la pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento in cui vengono meno gli obblighi di mantenimento gravanti su chi esercita la potestà parentale;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.